

AVVERTENZE

Assistiti: lo stesso assistito va conteggiato una sola volta, anche se ha usufruito più volte nell'anno dello stesso intervento.

Spesa: gli importi devono far riferimento agli impegni (competenza) assunti nell'esercizio 2002. Vanno indicati anche gli eventuali importi a carico di Comuni e Regione anticipati dall'Amministrazione provinciale (ed il cui rimborso va indicato alle voci del quadro III). Per l'assistenza direttamente erogata dall'Amministrazione provinciale le spese devono comprendere le spese per il personale e per l'acquisto di beni e servizi

Interventi e servizi erogati direttamente: riguardano le attività socio-assistenziali erogate attraverso l'organizzazione di personale dell'Amministrazione provinciale (anche a contratto, a tempo determinato, L.S.U. etc.).

Interventi e servizi erogati indirettamente: riguardano le attività socio-assistenziali erogate attraverso convenzioni, deleghe, appalti ed altre tipologie di accordo che l'Amministrazione provinciale ha stabilito con altri soggetti (pubblici e privati). Rientrano in tale tipologia di servizio anche gli interventi che richiedono, da parte dell'Amministrazione provinciale, il pagamento di rette a terzi (parziale o totale).

I trasferimenti in denaro a famiglie sono da considerare assistenza indiretta.

QUADRO I: indicare gli interventi e servizi che l'Amministrazione provinciale ha erogato (direttamente e/o indirettamente) nel corso dell'anno 2002, la spesa sostenuta e il corrispondente numero di assistiti.

QUADRO II: indicare le attività organizzative e di coordinamento in campo socio-assistenziale svolte dall'Amministrazione provinciale e l'eventuale spesa sostenuta.

QUADRO III: indicare le entrate di competenza dell'anno 2002.

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE n° 322/97, dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni (artt. 1, finalità e definizioni; 8, responsabile; 10, informazioni rese al momento della raccolta; 13, diritti dell'interessato). Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 281/99. I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs. n. 322/89.

E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste dal modello di rilevazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/89 e del DPR 4 marzo 2002 (GU n. 8 del 15.4.2002).

Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono scientemente errati od incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall' art. 11 del d.lgs. n. 322/89.

Titolare della rilevazione è l'Istituto nazionale di statistica. Il responsabile della rilevazione è il Direttore del Dipartimento delle statistiche sociali.